

CONV 641/03

CERCLE I 14

NOTA

del:	Segretariato
alla:	Convenzione
Oggetto:	Circolo di discussione sulla Corte di giustizia

1. Il 17 marzo il circolo di discussione, presieduto dal Sig. Vitorino, ha terminato i lavori e ha convenuto i termini della relazione finale (CONV 636/03) sulle questioni illustrate nel suo mandato (CONV 636/03, Allegato).
2. I membri del circolo avevano tuttavia auspicato di discutere anche argomenti inerenti all'eventuale giurisdizione della Corte di giustizia su questioni relative alla PESC. A tal fine, il circolo terrà una riunione straordinaria venerdì 4 aprile 2003 (14.30-16.30) nei locali del Parlamento europeo. Il Sig. Vitorino invita tutti i membri della Convenzione interessati a tali argomenti ad unirsi al circolo per detta riunione. La discussione si incentrerà in particolare sulle opzioni illustrate nel documento di lavoro n. 10, allegato alla presente nota.

LA CONVENZIONE EUROPEA
IL SEGRETARIATO

Bruxelles, 12 marzo 2003
(OR. en)

CERCLE I

Documento di lavoro n. 10

NOTA

del:	Segretariato
alla:	Convenzione
Oggetto:	Controllo giurisdizionale relativo alla politica estera e di sicurezza comune

I. Situazione attuale

Ai sensi dell'articolo 46 del trattato sull'Unione europea, la Corte non è competente per quanto riguarda azioni contro atti PESC, inclusi quelli sulla conclusione di accordi internazionali nel settore della PESC. Tali atti pertanto non possono essere annullati dalla Corte a norma dell'articolo 230 del trattato CE.

L'articolo 47 del TUE, stabilisce tuttavia che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica le disposizioni del TCE. Ai sensi dell'articolo 46 del TUE, le disposizioni del trattato CE relative alla competenza della Corte e all'esercizio di tale competenza si applicano all'articolo 47 del trattato sull'Unione europea. Spetta quindi alla Corte vigilare affinché gli atti che concludono accordi PESC non invadano le competenze che le disposizioni del trattato CE attribuiscono alla Comunità.¹

¹ Sentenza della Corte del 12 maggio 1998 (transito aeroportuale), Commissione contro Consiglio, Causa C-170/96, Racc., pag. I-2763.

Qualora un'azione nel settore della PESC preveda sanzioni economiche nei confronti di un paese terzo, sono necessarie misure di attuazione a livello comunitario, prese sulla base degli articoli 60 e 301 del TCE. Nel caso di sanzioni economiche nei confronti di singoli, si ricorre all'articolo 308 del TCE. Il Consiglio ha tuttavia interpretato in maniera estensiva gli articoli 60 e 301, utilizzandoli quale base giuridica per adottare sanzioni a carico dei singoli o delle associazioni che esercitano effettivamente il controllo su un paese o su parte di un paese. La Corte esercita il proprio controllo giurisdizionale in relazione a tutti questi atti di esecuzione conformemente al TCE.

II. Eventuali approcci

1. Per quanto concerne il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia sulle questioni relative alla PESC in generale e sugli accordi internazionali in particolare, la prima opzione possibile è quella di mantenere lo status quo, quale descritto al punto I. Secondo tale opzione, si potrebbe prendere in considerazione di modificare la formulazione degli articoli 60 e 301 del TCE, in modo da prevedere espressamente la possibilità di adottare sanzioni economiche nei confronti dei singoli sulla base di queste due disposizioni.
2. La prima opzione di estendere i poteri della Corte significherebbe dare ai giudici nazionali la possibilità di utilizzare il procedimento pregiudiziale sull'interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia qualora si debba decidere in merito a questioni relative all'attuazione da parte degli Stati membri di decisioni PESC che essi hanno l'obbligo di applicare.
3. Nella parte I è stato spiegato che le sanzioni economiche a carico dei singoli sono già soggette al controllo giurisdizionale della Corte. Qualora fosse auspicabile estendere detta possibilità di ricorso alle decisioni PESC che possono influire sulle persone da un punto di vista diverso da quello economico, si dovrebbe valutare la possibilità di conferire ai singoli il diritto di intentare azioni dinanzi alla Corte di giustizia:
 - per l'annullamento di decisioni PESC che li riguardano direttamente e individualmente (per es.: divieti di concessione del visto);

- unicamente per azioni di risarcimento di danni basate sull'illegittimità dell'atto, ma senza che la Corte abbia il diritto di annullare l'atto stesso o di dichiararlo nullo.
4. Possono essere prese in considerazione altre opzioni volte ad estendere sostanzialmente la giurisdizione della Corte, ma suscettibili di modificare l'equilibrio istituzionale nel settore della PESC. Principalmente queste:
- conferirebbero alle istituzioni e agli Stati membri il diritto di chiedere alla Corte di annullare decisioni PESC a motivo che queste sarebbero state prese in violazione della Costituzione o di una norma di diritto internazionale a cui l'Unione o tutti gli Stati membri hanno accettato di essere vincolati;
 - estenderebbero la giurisdizione della Corte alle questioni relative alla PESC alle stesse condizioni di quelle che si applicano nei settori attualmente contemplati dal trattato CE.
5. Tutte le opzioni di estendere la giurisdizione della Corte, citate ai punti da 2 a 4, possono avere un impatto sulla natura della PESC, queste devono inevitabilmente essere discusse dalla Convenzione durante il dibattito sulla PESC.
6. Per quanto concerne il parere preliminare previsto dall'articolo 300, paragrafo 6 del TCE, si potrebbe valutare di introdurre nel trattato la possibilità che un'istituzione o uno Stato membro richieda tale parere affinché la Corte di giustizia esamini se un accordo PESC internazionale programmato sia compatibile con le disposizioni della Costituzione.
-